

**N. 1117/2010 ex Melfi**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 1117 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2010, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 30 settembre 2020 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 219/10 ex Melfi

**TRA**

**Organizzazione Produttori Gea Fruit**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pompeo Del Re.) ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria giusta procura a margine dell'atto di citazione

**OPPONENTE**

**E**

**VERDITALIA Soc. Coop. Agricola a R.L.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Lorini e Vincenzo Del Sorbo ed elettivamente domiciliata in Lavello presso Ferdinando Coppola giusta procura a margine del ricorso monitorio

**OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'atto introduttivo la Organizzazione Produttori Gea Fruit ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 219/10 ex Melfi, con cui s'intimava il pagamento della somma di € 178.502,82 oltre iva, per forniture di pomodori.

Parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda e/o l'incompetenza del giudice adito, per essere la controversia devoluta ad arbitri; la non debenza delle somme ingiunte.

Tanto essenzialmente esposto, parte opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio.

Verditalia Soc. Coop. Agricola a R.L., ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, nel merito ne ha chiesto il rigetto.



L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività è infondata.

Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.

Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunto in data 27.10.2010, per cui il termine di quaranta giorni per proporre opposizione scadeva il 6.12.2010.

Parte opponente ha consegnato l'atto di citazione in opposizione all'ufficiale giudiziario in data 2.12.2010; la notifica è stata effettuato presso il domicilio eletto dal ricorrente ed indicato nel ricorso monitorio (*“domicilia elettivamente in Lavello (PZ) alla Contrada Torre snc, presso il domicilio di Coppola Ferdinando”* così testualmente nel ricorso monitorio); tale notifica effettuata il 3.12.2010 non è andata a buon fine poiché come attestato dall'ufficiale giudiziario *“in loco non vi è nome sul campanello né sulla buca delle lettere. Chieste informazioni all'anagrafe mi viene riferito che “Ferdinando Coppola” è stato cancellato per irreperibilità”*; parte opponente ha consegnato nuovamente l'atto di citazione in opposizione all'ufficiale giudiziario in data 7.12.2010, chiedendo la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; la notifica si è perfezionata con la consegna dell'atto alla casa comunale in data 7.12.2010.

Da quanto esposto appare evidente la tempestività della notifica dell'atto di citazione in opposizione.

La giurisprudenza univoca afferma che la notificazione di un atto processuale si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. In caso tale consegna risulti non tempestiva, essa evita comunque alla parte la decadenza legata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e permette alla medesima parte notificante, una volta venuta a conoscenza della ragione dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere in modo legittimo, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. Qualora la notifica dell'atto si debba effettuare entro un termine perentorio e non si sia conclusa positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi



necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori. (Cass., Sez. Unite, 24/07/2009, n. 17352; Cassazione civile sez. VI, 21/06/2019, n.16789).

Nel caso in questione la notifica è stata richiesta in data 2.12.2010, a fronte di termine del 6.12.2010; la notifica è stata richiesta correttamente con indicazione corretta del domicilio eletto da parte opposta nel ricorso monitorio; tale notifica non si è perfezionata per causa non imputabile al richiedente, ma per causa imputabile al ricorrente in monitorio, poiché all'indirizzo indicato il destinatario risultava irreperibile (cfr. attestazione ufficiale giudiziario del 3.12.2010); in data 7.12.2010 parte opponente ha richiesto la rinnovazione della notifica.

Quindi parte opponete, a fronte di una notifica non perfezionata per causa a sé non imputabile, ha attivato un nuovo procedimento notificatorio in un tempo molto contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori.

Passando al merito l'opposizione è fondata.

Parte opponente ha dedotto che l'art. 35 dello Statuto della Organizzazione Produttori Gea Fruit prevede una clausola arbitrale per ogni controversia.

Parte opposta ha dedotto la non applicabilità della clausola arbitrale al caso di specie.

L'art. 35 dello Statuto della Organizzazione prevede che *“Le controversie che dovessero sorgere fra i soci o tra alcuni di essi e/o loro eredi e la società in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci, ovvero nei loro confronti promosse dovranno essere rimesse al giudizio di tre arbitri, nominati fra professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dottori commercialisti e notai, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente della Camera di Commercio della provincia in cui ha sede la società, fatta salva la successiva richiesta al Presidente del Tribunale in caso di mancata nomina. Il collegio arbitrale deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile. Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5”*.

Non vi è dubbio che tale clausola prevede un arbitrato irrituale.

Afferma parte opposta che nel caso in questione tale clausola non è applicabile, poiché viene in rilievo un rapporto di fornitura e non un rapporto sociale.



Tale deduzione non è condivisibile.

Va considerato che parte opposta è socia di parte opponente e che le forniture di pomodoro non sono altro che un conferimento del prodotto da parte del socio all'associazione, conferimento effettuato in conformità alla Statuto che prevede l'obbligo per il socio di conferire il proprio prodotto in dipendenza della qualità di socia. Quindi parte opposta agisce come socio di parte opponente e non come terzo fornitore.

Una volta ritenuta l'applicabilità della clausola arbitrale, va evidenziato che tale clausola prevede il ricorso all'arbitrato irrituale, con conseguente improcedibilità della domanda azionata con il ricorso monitorio.

Il riferimento alla equità della decisione arbitrale rende certo che le parti abbiano voluto concordare una ipotesi di arbitrato irrituale.

La sussistenza di una clausola di arbitrato libero non dà luogo ad una questione di competenza, ma integra un'ipotesi di rinuncia alla proponibilità della domanda giudiziale.

La giurisprudenza evidenzia che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Per di più, nella fase sommaria del procedimento monitorio non esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri (si veda ex multis Cass. Sez. Un. Ord. n. 21550 del 2017, Cass., Sez. Un., n. 19473 del 2016). Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale. In caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, il giudice adito è, dunque, tenuto a dichiarare la nullità del decreto opposto e l'improponibilità della domanda in ordine al credito derivante dal rapporto suddetto.

Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012.



Alla luce del d.m. 55/2014, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00), le spese vanno così liquidate:

fase di studio	€ 1.215,00
fase introduttiva	€ 775,00
fase istruttoria	€ 3.780,00
fase decisoria	€ 2.025,00

in totale per parte convenuta € 7.795,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Organizzazione Produttori Gea Fruit avverso il decreto ingiuntivo n. 219/10 ex Melfi, così provvede così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 219/10 del Tribunale di Melfi, e dichiara l'improponibilità della domanda
- 2) condanna Verditalia Soc. Coop. Agricola a r.l., a pagare a Organizzazione Produttori Gea Fruit le spese di lite liquidate in € 327,15 per esborsi, euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario al 15%.

Così deciso in camera di consiglio in data 11.1.2021

Il Giudice Unico  
Annachiara Di Paolo

